

	WHISTLEBLOWING PROCEDURA DI SEGNALAZIONE	Rev. 02 25/11/2025
	DEGLI ESPOSTI A. SRL	Pagina 1 di 9

WHISTLEBLOWING PROCEDURA DI SEGNALAZIONE

INDICE

1. LA NORMATIVA
2. CHI PU' EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE
3. COSA PUO' ESSERE SEGNALATO
4. COSA DEVE ESSERE ESCLUSO DALLA SEGNALAZIONE
5. TUTELE PREVISTE PER IL SEGNALANTE
 - 5.1 divieto di ritorsioni
 - 5.2 misure di sostegno
 - 5.3 protezione delle ritorsioni
6. ESTENSIONI DELLA TUTELA DEL SEGNALANTE
7. CASI DI PERDITA DELLE TUTELE
8. COME VENGONO GESTITE LE SEGNALAZIONI
9. MODALITA' OPERATIVE PER EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE
 - 9.1 canale di segnalazione interno
 - 9.1.1 segnalazione scritta tramite piattaforma – Istruzioni per l'uso dell'applicativo
 - 9.1.2 segnalazione orale
10. RICEVIMENTO E GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI
11. RISCONTRO DELLA SEGNALAZIONE
12. CHIUSURA DELLA SEGNALAZIONE
13. RITIRO DELLA SEGNALAZIONE
14. CANALI ESTERNI
 - 14.1 segnalazione esterna
 - 14.2 divulgazione pubblica
 - 14.3 denuncia all'autorità giudiziaria
15. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
16. PERDITA DELLE TUTELE

	WHISTLEBLOWING PROCEDURA DI SEGNALEZIONE	Rev. 02 25/11/2025
	DEGLI ESPOSTI A. SRL	Pagina 2 di 9

Degli Esposti A. s.r.l., da sempre sensibile alle tematiche etiche e di corretta condotta della propria attività, ha implementato dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni per consentire ai soggetti individuati dalla legge di segnalare violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che possano ledere l'interesse pubblico o l'integrità della azienda, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato ivi incluse le violazioni del Codice Etico ovvero del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01.

1 - La normativa

In attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, è stato emanato il d.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 riguardante “la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”.

2 - Chi può effettuare una segnalazione

Possono effettuare le segnalazioni i seguenti soggetti:

- dipendenti;
- ex dipendenti;
- tirocinanti;
- collaboratori;
- fornitori;
- consulenti;
- azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo e vigilanza o rappresentanza.

3 - Cosa può essere segnalato

Secondo la normativa suindicata, la segnalazione deve riguardare comportamenti, atti od omissioni che consistono in:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza non conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno, come ad esempio le violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

4 - Cosa deve essere escluso dalla segnalazione

- Contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;

	WHISTLEBLOWING PROCEDURA DI SEGNALEZIONE	Rev. 02 25/11/2025
	DEGLI ESPOSTI A. SRL	Pagina 3 di 9

- segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea;
- segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

In ogni caso, prima di effettuare una segnalazione, il segnalante deve avere un ragionevole e fondato motivo di ritenere che le informazioni inerenti alle violazioni che si intendono segnalare siano veritiere e rientrino nelle previsioni della normativa applicabile.

5 - Tutele previste per il segnalante

Ogni segnalazione è estremamente confidenziale e, pertanto, viene gestita con la massima riservatezza nel pieno rispetto delle normative applicabili, anche relativamente alla tutela dei dati personali del segnalante. A tal proposito, si ricorda che è possibile effettuare segnalazioni anche in modalità anonima.

Le misure a tutela del segnalante sono:

5.1 divieto di ritorsioni: il segnalante non potrà subire ritorsioni per il solo fatto della segnalazione. Per ritorsione s'intende:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro,
- la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine; i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

5.2 misure di sostegno: è istituito, presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) un elenco degli Enti del Terzo settore dal quale il segnalante può ricevere misure di sostegno quali: informazioni, assistenza e consulenza in forma gratuita;

5.3 protezione dalle ritorsioni: possibilità di comunicazione all'ANAC delle ritorsioni subite dal segnalante.

6 - Estensioni della tutela del segnalante

Le misure a tutela del segnalante si applicano anche:

- al facilitatore (persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve rimanere riservata);

	WHISTLEBLOWING PROCEDURA DI SEGNALEZIONE	Rev. 02 25/11/2025
	DEGLI ESPOSTI A. SRL	Pagina 4 di 9

- alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente.
- agli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali le stesse persone lavorano nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

7 - Casi di perdita delle tutele

Quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

8 - Come vengono gestite le segnalazioni

Per tutelare al massimo il “segnalante” e il “segnalato” sono state adottate tutte le necessarie misure di sicurezza: indipendentemente dalla scelta operata dal “segnalante” di rendere una segnalazione in forma anonima o meno, viene garantita la riservatezza dell'identità di chi scrive e del contenuto della segnalazione attraverso protocolli sicuri e strumenti di crittografia che permettono di proteggere i dati personali e le informazioni fornite. L'identità del segnalante non è mai rivelata senza il suo consenso, a eccezione dei casi previsti dalla normativa vigente. L'organo attualmente competente per la gestione delle segnalazioni è l'ODV (Organismo di Vigilanza) nominato ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 213/01: nella persona dell'Ing. Massimo di Menna.

9 - Modalità operative per effettuare una segnalazione

9.1 Canale di segnalazione interno

La segnalazione è diretta all'Organismi di Vigilanza nominato ex D. Lgs 213/01.

Nel caso in cui la segnalazione fosse presentata presso un soggetto diverso, essa è trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, all'OdV, dandone notizia alla persona segnalante.

L'OdV e l'eventuale personale di supporto mantengono le interlocuzioni con la persona segnalante e possono richiedere, se necessario, integrazioni.

Il riscontro alla segnalazione viene fornito entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

Il canale interno per la segnalazione è garantito secondo le seguenti modalità: scritta e orale.

9.1.1 Segnalazione scritta tramite piattaforma - Istruzioni per l'uso dell'applicativo

Il segnalante può effettuare la propria comunicazione direttamente all'azienda con la quale intrattiene od ha intrattenuto un rapporto, attraverso l'apposito canale informatico disponibile in qualsiasi momento sul sito internet aziendale. Il nuovo link attivo dal 25/11/2025 sarà il seguente:

<https://private.mygovernace.it/mywhistleblowing/degli-espostia/90852>

Tale canale permette di inviare informazioni in forma anonima o meno, a libera scelta del segnalante, e di poter successivamente prendere visione del riscontro fornito dalla società.

Procedere nel modo seguente:

1. Accedere al link <https://private.mygovernace.it/mywhistleblowing/degli-espostia/90852> viene proposta la scritta crea account in cui viene richiesto un indirizzo mail per la registrazione (si prega di non utilizzare quello aziendale, come richiesto dal Garante Privacy)
2. Seguire le indicazioni ricevute con la e-mail contenente le credenziali univoche di accesso;
3. Accedere al proprio account con le proprie credenziali;

	WHISTLEBLOWING PROCEDURA DI SEGNALEZIONE	Rev. 02 25/11/2025
	DEGLI ESPOSTI A. SRL	Pagina 5 di 9

4. Procedere cliccando il tasto “CREA SEGNALEZIONE”;

5. Sar  possibile, a questo punto, procedere con la segnalazione:

inserendo i propri dati personali (segnalazione nominale, con tutti le garanzie e tutele di legge previste) oppure lasciare tali spazi vuoti (segnalazione anonima).

Di seguito il link ad un video esplicativo: <https://assistenza.mygovernance.it/portal/it/kb/articles/come-accedere>

6. Stabilita la modalit  di segnalazione, il segnalante proceder  compilando il form;

7. I campi contrassegnati dal simbolo * sono obbligatori. Alcuni campi sono aperti e dovranno avere un numero minimo di caratteri.

Per le modalit  operative, il video tutorial messo a disposizione dal gestore del sistema di segnalazione verr  inviato al segnalante insieme alle credenziali di accesso nella prima comunicazione.

9.1.2 Segnalazione orale

La segnalazione orale pu  essere effettuata contattando il numero: + 39 335 8006748 e lasciando un messaggio vocale indicando tutte le informazioni utili per la gestione della segnalazione.

Allo stesso numero,   possibile richiedere un incontro diretto con l’OdV.

La segnalazione deve contenere la descrizione del fatto/evento che integra la violazione segnalata, a supporto dell’esposizione del fatto, l’indicazione se si intende effettuare una “Segnalazione Whistleblowing” ai sensi del Decreto Legislativo n. 23/2024.

10 - Ricevimento e gestione delle segnalazioni

Tutte le segnalazioni effettuate per il tramite del canale interno vengono registrate ed elaborate dalle persone autorizzate dell’Organismo deputato al controllo e alla gestione delle segnalazioni.

Prende, quindi, in carico la segnalazione e svolge una prima valutazione volta a determinare se la segnalazione sia manifestamente infondata. Si intendono manifestamente infondate tutte le segnalazioni relative a situazioni personali che non hanno nessuna attinenza al contesto lavorativo.   cura dello stesso Organismo comunicare al segnalante la manifesta infondatezza della segnalazione, nel termine di 30 giorni dall’avviso di ricevimento.

Le segnalazioni non manifestamente infondate vengono successivamente esaminate.

La gestione delle segnalazioni di questo tipo non richiede il coinvolgimento a priori di un comitato aziendale, ma viene esaminata dalle persone autorizzate dell’Organismo preposto. Sole qualora dall’esame della segnalazione emerga la necessit  di richiedere approfondimenti a specifiche funzioni aziendali, l’Organismo assegna la segnalazione ad un membro dell’Ufficio competente, avendo cura di garantire sempre la riservatezza e l’anonimato, salvo consenso esplicito dell’interessato a rivelare la propria identit . Il soggetto assegnatario   soggetto ai medesimi obblighi e doveri di riservatezza dell’Organismo preposto alla gestione delle segnalazioni e viene da questo istruito e guidato nel tutelare i diritti del segnalante.

11 - Riscontro della segnalazione

Nel termine di 3 mesi dall’invio della segnalazione, al segnalante deve essere fornito riscontro circa la presa in carico della segnalazione (compresa l’eventuale assegnazione), le eventuali azioni gi  poste in essere, le eventuali richieste di approfondimento o la risoluzione della violazione segnalata.

I membri dell’Organismo deputato al controllo e alla gestione delle segnalazioni procederanno, quindi, ad eseguire tutti gli approfondimenti necessari a valutare la fondatezza della segnalazione, i dettagli della situazione segnalata e, ove possibile, le cause. A tal fine, attraverso la piattaforma potranno richiedere al segnalante di comunicare ulteriori informazioni in suo possesso in uno spirito collaborativo. In qualsiasi momento il segnalante pu  decidere di svelare la propria identit  e richiedere o suggerire un incontro (a mezzo videochiamata o in presenza). Tuttavia, nella piattaforma deve in ogni caso essere tracciato lo storico delle informazioni fornite dal segnalante fino alla chiusura della segnalazione. Nel caso in cui il segnalante richieda un colloquio in presenza, l’Organismo preposto verbalizza l’incontro tramite apposito modulo e, previa sottoscrizione dello stesso da parte del segnalante, lo archivia nella piattaforma. Nel caso di utilizzo di mezzi di comunicazione a distanza, il

	WHISTLEBLOWING PROCEDURA DI SEGNALEZIONE	Rev. 02 25/11/2025
	DEGLI ESPOSTI A. SRL	Pagina 6 di 9

segnalante che non voglia rivelare la propria identità, non potrà sottoscrivere il verbale del colloquio che sarà archiviato nella piattaforma dalle persone autorizzate del suddetto Organismo.

12 - Chiusura della segnalazione

Al termine di tutte le verifiche, l'Organismo deputato alla gestione delle segnalazioni comunica al segnalante la risoluzione della segnalazione e la chiusura della stessa.

Nella comunicazione devono essere indicate le azioni intraprese o i motivi che hanno supportato la decisione di non intraprendere alcuna azione.

Tutta la documentazione sarà conservata all'interno della piattaforma per il termine massimo di 5 anni dalla chiusura della segnalazione, salvo i casi in cui sussista un diverso obbligo di legge.

Qualora il segnalante non si ritenga soddisfatto dell'esito della segnalazione, al ricorrere di determinate condizioni, potrà effettuare nuovamente la stessa segnalazione ai canali esterni descritti al paragrafo "canali esterni".

13 - Ritiro della segnalazione

In qualsiasi momento, purché prima della comunicazione di risoluzione della segnalazione, il Segnalante può decidere di ritirare la segnalazione dandone apposita comunicazione da trasmettere attraverso il canale originariamente prescelto per l'inoltro della stessa. In tal caso, l'Organismo incaricato alla gestione delle segnalazioni, valutato lo stato di avanzamento della stessa, informerà il segnalante della completa cancellazione di tutti i dati e le comunicazioni afferenti alla segnalazione; oppure comunicherà la necessità di proseguire gli accertamenti. Questa ipotesi potrebbe verificarsi nel caso in cui sia già stato avviato un procedimento disciplinare, oppure i dati relativi alla segnalazione siano stati trasmessi all'Autorità competente. In ogni caso restano salve le tutele a favore del segnalante e delle persone menzionante nella segnalazione o altrimenti coinvolte.

14 - Canali esterni

Degli Esposti A. s.r.l. garantisce la corretta gestione di tutte le segnalazioni indirizzate attraverso i canali interni messi a disposizione in favore di tutti i soggetti che potrebbero inoltrarle. Tuttavia, in conformità alla normativa, il canale interno di segnalazione non rappresenta l'unico mezzo idoneo ad attenzionare un evento o una condotta illecita cui si è venuti a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

14.1 Segnalazione esterna

A ricorrere di una delle seguenti condizioni, il segnalante può effettuare la segnalazione attraverso il canale informatico messo a disposizione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) sul proprio sito istituzionale (cosiddetta Segnalazione esterna):

- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;

In tal caso, la segnalazione non sarà gestita dalla Società, ma dalla Autorità stessa che agirà secondo i poteri conferitigli dalla legge ed, in particolare, dal Decreto Legislativo 24/2023.

14.2 Divulgazione pubblica

In via residuale, i segnalanti possono effettuare direttamente una divulgazione pubblica quando:

- la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;

	WHISTLEBLOWING PROCEDURA DI SEGNALEZIONE	Rev. 02 25/11/2025
	DEGLI ESPOSTI A. SRL	Pagina 7 di 9

- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione coinvolto nella violazione stessa.

14.3 Denuncia all'Autorità Giudiziaria

In ogni caso il segnalante può rivolgersi all'Autorità Giudiziaria per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in un contesto lavorativo.

15 - Protezione dei dati personali

Il trattamento di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni è effettuato dall'Organismo di Vigilanza per conto del Titolare del trattamento Degli Esposti A. s.r.l. ed agisce in qualità di Responsabile del Trattamento sulla base di un'apposita nomina, nel rispetto dei principi europei e nazionali in materia di protezione di dati personali, fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte nelle segnalazioni, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

Inoltre, i diritti degli interessati (il segnalante, il facilitatore e le persone menzionate nella segnalazione) di cui agli articoli da 15 a 22 del regolamento (UE) 2016/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2-undecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Le segnalazioni interne ed esterne e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui alla normativa europea e nazionale in materia di protezione di dati personali.

16 - Perdita delle tutele

Le tutele sopra descritte non sono garantite quando è accertata, anche con sentenza di primo grado:

- la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, o
- la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

In tali casi alla persona segnalante o denunciante può essere irrogata una sanzione disciplinare, secondo i principi descritti nel Sistema Disciplinare aziendale.

STATO DEL DOCUMENTO

REV.	PAR.	PAG.	MOTIVO	DATA
0		/	Emissione documento	11/11/2021
1	/	/	Revisione Documento	24/11/2023
2	/	/	Revisione Documento	25/11/2025



WHISTLEBLOWING PROCEDURA DI SEGNALAZIONE

Rev. 02
25/11/2025

DEGLI ESPOSTI A. SRL

Pagina 8 di 9

Approvazione **Direzione**



WHISTLEBLOWING PROCEDURA DI SEGNALAZIONE

Rev. 02
25/11/2025

DEGLI ESPOSTI A. SRL

Pagina 9 di 9